

Sentenza Corte di Cassazione 5 giugno 1987, n. 4940

Sezione Lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro dipendente – Attività sindacali – Tutela delle condizioni e del posto di lavoro – Riposo settimanale – Reperibilità domenicale – Obbligo – Autonomia collettiva - Inammissibilità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanni de Matteis, dipendente della Società Italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.0 s.p.s. con ricorso del 27-1-1981, chiedeva la nullità del provvedimento disciplinare di un giorno di sospensione dalla paga, inflittagli dal direttore S.I.P. di Sanremo, con nota 29-1-1981, avendo rifiutato di prestare "servizio di reperibilità" per il quale era stato comandato dalle ore 17 del 16-1-1981 alle ore 8 del successivo 19 gennaio.

Assumeva, da un lato, la non obbligatorietà della prestazione, perché contrattualmente non prevista e, dall'altra, il contrasto tra la pretesa obbligatorietà della "reperibilità" e le norme di legge aventi carattere inderogabile regolanti l'orario di lavoro. In subordine affermava, comunque, la natura di lavoro straordinario della prestazione.

Su opposizione della società convenuta l'adito Pretore, con sentenza 23-2-1982, rigettava la domanda.

L'appello del De Matteis, il quale riproponeva le originarie tesi veniva rigettato, con sentenza del 27-5 - 20-7-1983, dal Tribunale di Sanremo, il quale affermava che nel complesso delle obbligazioni del lavoratore subordinato, tenuto, prima ancora che alla prestazione specifica, all'essere a disposizione stessa, rientra l'obbligo di "star a disposizione", che è proprio della c.d. "reperibilità" ove, come nella specie, prevista dal contratto collettivo in vista di eventuali incombenze lavorative in senso stretto, per analogia, accade al lavoratore tenuto a prodromiche attività in preparazione della prestazione vera e propria: per es. il viaggio per recarsi in trasferta.

Ricorre per cassazione il De Matteis con unico motivo di annullamento.

Resiste la soc.S.I.P. con rituale controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso, si denuncia violazione dell'art.36, comma 3 della Cost. e dell'art.1 della legge 22-2-1934 n. 370 e si deduce che il Tribunale avrebbe dopo di aver esaminato tutti gli altri aspetti della controversia ingiustificatamente omissivo di valutare il motivo di appello relativo alla violazione, da parte della soc. S.I.P., della regola del riposo settimanale, violazione che proprio sulla base delle questioni risolte in ordine principale alla obbligatorietà dei turni di "reperibilità" ex art.32 del c.c.n.l., emergeva rilevante dato che non può essere considerato "riposo" ristoratore quello di chi mentre fruisce di una pausa di piena libertà è tuttavia tenuto ad essere reperibile per una pur eventuale prestazione lavorativa.

Il motivo è fondato.

Bisogna prendere le mosse dalla definizione di prestatore di lavoro subordinato fissata dall'art.2094 c.c. secondo cui è tale chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Continuità e disponibilità funzionale dell'impegno del prestatore all'altrui impresa costituiscono palesemente aspetti essenziali del rapporto.

Dalla disponibilità, che si identifica in concreto con la persistenza nel tempo dell'obbligo primario di prestazione e degli obblighi secondari che lo integrano, discende, tra l'altro, che il prestatore del lavoro subordinato resta obbligato, e quindi idealmente alle dipendenze del datore anche durante le pause interruttrive (intervalli giornalieri, riposi, ferie) dell'esecuzione della prestazione, pur non essendo tenuto alla stessa.

Siffatta "disponibilita'" implica in generale la possibilita' del richiamo in servizio del lavoratore subordinato durante le pause, ancorche' obbligatorie e predeterminate, quando il richiamo stesso sia necessitato da esigenze indilazionabili dell'organizzazione aziendale, salvo, in ogni caso, il diritto, oltre che al compenso per la prestazione eccezionale, al recupero del riposo.

Tra' obbligo di "disponibilita'", nel suo genere, e diritto al riposo non v'e' inconciliabilita', finche' la "disponibilita'" non si specifichi, come espressione del potere direttivo dell'imprenditore, pattiziamente in un vincolo concreto, come nella "reperibilita'", che assoggetta il lavoratore all'obbligo di rendersi reperibile, fuori dell'orario di lavoro, in vista di una prestazione eventuale, fornendo al datore di lavoro notizie atte a rintracciarlo, in qualsiasi momento.

A tale prospettiva, ricostruttiva dello obbligo di "reperibilita'", si colloca la questione: se, durante il riposo settimanale, il lavoratore, tenuto alla "reperibilita'" - intesa come obbligo di attesa della monetizzazione del relativo sacrificio e dalla effettiva chiamata in servizio - goda - in assenza di un recupero sostitutivo, peraltro difficilmente ipotizzabile - dell'effettivo riposo settimanale, come imposto dagli artt. 36, comma 3, Cort., l. legge n. 370-34 e 2119 cod. civ.

La risposta - ritiene il Collegio - deve essere negativa, in quanto la "reperibilita'" con le limitazioni che impone alla liberta' personale e per il logorio psicologico che produce, e' sufficiente a controfigurare la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative, dato che il lavoratore durante il tempo libero puo' tenere il comportamento che ritiene piu' opportuno, col solo limite di tenersi pronto per la ripresa del normale servizio.

Infatti, il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale, costituzionalmente garantito, da fruirsi di regola di domenica; e' qualificato dalla necessita' oltre che dalla ricostituzione delle energie biopsichiche del lavoratore anche dalla esigenza di quest'ultimo di partecipare serenamente alle comune forme di vita familiare e sociale, senza vincoli particolari.

Nella specie, a fronte della ricostruzione sistematica e del contenuto dell'obbligo di "reperibilita'", prevista dallo stesso patto, monetizza, in realta', la rinuncia del lavoratore all'effettivo riposo settimanale, ma cosi' si pone in irrimediabile contrasto col principio costituzionale dell'irriducibile diritto del lavoratore al riposo settimanale (art. 36 Cost.), da fruirsi di regola in coincidenza della domenica (art. 2109 Cod. Civ.), per 24 ore consecutive, salvo eccezioni di cui agli artt. 1 e 5 della legge 22-2-1934 n.370, che, nel caso, non ricorrono.

Il Tribunale di Sanremo, pur avendo programmaticamente rilevato, nella impostazione della sentenza, si pongono i problemi della compatibilita' della disciplina del servizio stesso, contenuta nel c.c.n.l. dei telefonici con le norme imperative di legge in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario e riposo settimanale" ha, poi, esaminato le tesi dell'appellante soltanto nell'ambito del contratto, trascurando del tutto l'esame della compatibilita' del sistema contrattuale con le norme imperative di legge in materia di riposo settimanale, come aveva preannunciato, come era suo potere- dovere ex art.1421 c.c., come peraltro aveva richiesto l'appellante. Ha, cosi', ritenuto, senz'altro, che il De Matteis, duramente il riposo di fine settimana tra le ore 17 del 16-1-81 e le ore 8 del successivo 19-1-1981, che pur comprendeva una domenica, era tenuto all'obbligo contrattuale della "reperibilita'" ed ha giudicato illegittimo, percio', il rifiuto opposto dal lavoratore e legittimo il provvedimento disciplinare di un giorno di sospensione, inflitto al De Matteis stesso dal Direttore S.I.P. di Sanremo, in data 29.1.1981.

Il giudice del rinvio, distinguendo tra il giorno di riposo coincidente col sabato (c.d. settimana corta), rientrando nella stretta economia del contratto e "riposo domenicale", applichera' i principi sopra delineati.

In conclusione, il ricorso deve accogliersi e la impugnata sentenza deve cassarsi, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altro tribunale, che si designa in quello di Imperia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Imperia.